

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE UILPA VV.F.

OGGETTO: Riscontro nota O.S. UILPA VV.F. n. 156/2024 del 10 ottobre 2024. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. D.lgs 81/08 assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcol e patologie alcol correlate. Richiesta chiarimenti e precisazioni.

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, con la quale si chiede di fornire utili elementi in merito all'oggetto, la competente Direzione Centrale per la Salute ha rappresentato quanto segue.

La suddetta Direzione, nel prendere atto della richiamata non uniforme e rigorosa applicazione da parte di alcuni dirigenti locali delle indicazioni procedurali riguardanti la verifica di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcol e patologie alcol correlate, così come disciplinato dalla circolare STAFFCNVVF prot. n. 582 del 15/01/2014, ha confermato che il controllo alcolimetrico effettuato con l'analisi del fiato mediante l'etilometro deve essere fatto dal medico competente secondo le procedure scelte in sede locale o presso il Comando provinciale o presso le strutture sanitarie fiduciarie, tenuto conto che si tratta di un controllo non ripetibile, ma preliminare, per i successivi accertamenti di laboratorio di dimostrazione di alcolismo cronico come attualmente previsto dal protocollo M della convenzione con la Direzione Sanità RFI S.p.A.

La convenzione differenzia il percorso relativo all'esecuzione degli accertamenti di screening per alcol test, drug test e controllo combinato (rispettivamente protocolli M/1, M/2 e M/3).

La medesima Direzione ha, inoltre, reso noto che al fine di perseguire l'omogeneità applicativa per tutto il personale C.N.VV.F., sta adottando le misure atte ad acquistare etilometri omologati da assegnare a ciascuna sede di servizio con Datore di lavoro, ad uso dei relativi medici competenti e, nelle more di tale assegnazione, ha richiesto nell'ambito del rinnovo della convenzione con RFI S.p.A. la previsione anche dell'esame per i controlli con etilometro.

Per quanto attiene, infine, gli accertamenti di idoneità al servizio presso le competenti CMO e/o la partecipazione a percorsi di recupero presso il S.E.R.T., laddove correttamente istruiti per la stessa tutela della salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro a seguito dell'accertamento di condizioni di salute indicative di assunzione cronica di alcol, non si rilevano elementi di censura, pur in presenza di un'omissione nell'accertamento istantaneo di assunzione di alcol sul luogo di lavoro mediante controllo con etilometro, che assume primaria significatività ai fini della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro correlati dall'assunzione di alcol.

IL CAPO DELL'UFFICIO
R. Castrucci
Lucte Ce Jun